

**IPOTESI DI ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE : a partire dall'anno 2020 per tutto il tempo di vigenza del CCDI SIGLATO IN DATA 27 OTTOBRE 2021.**

La Delegazione Trattante di parte Pubblica e la Delegazione Trattante di parte Sindacale prendono atto che:

- la costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2020 è avvenuta con Deliberazione di G.C. n.123 del 21 luglio 2020 - Allegato G "Indirizzi per la costituzione del fondo destinato all'incentivazione del personale non dirigente e del personale con qualifica dirigenziale" preventivamente sottoposto a verifica da parte dei revisori dei conti in data 26 giugno 2020 con verbale n.16. (Allegato A del presente verbale);
- la costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2021 è avvenuta con Deliberazione di G.C. n.133 del 13 luglio 2021 - Allegato G "Indirizzi per la costituzione del fondo destinato all'incentivazione del personale non dirigente e del personale con qualifica dirigenziale" preventivamente sottoposto a verifica da parte dei revisori dei conti in data 01 ottobre 2021 con verbale n. 22 (Allegato B del presente verbale);
- il comma 1 dell'art. 8 del CCNL 2018 modifica il procedimento di stipula del CCDI indicando: ***1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale(cfr.parere Aran n.3831/2021 del 28/05/2021);***

richiamato:

il verbale PG n. 164404 sottoscritto definitivamente in data 27.02.2019 (PG 37177) con cui :

- veniva accertato che il fondo risorse decentrate per l'anno 2019 era stato ridefinito come da tabella allegata al presente verbale (Allegato B) , in virtù del nuovo modello di costituzione del fondo risorse decentrate parte fissa e parte variabile di cui all'art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 e certificato dai Revisori dei Conti (verbale n. 17 del 16/07/2019);

Il verbale PG n. 217246 sottoscritto definitivamente in data 20.01.2021 (PG. 18128) avente ad oggetto “VERBALE DI INTESA SULLA COSTITUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE : CONSUNTIVO ANNO 2019 E COSTITUZIONE /DISTRIBUZIONE ANNO 2020” dove vengono indicate scadenze operative di retribuzione delle voci di salario accessorio confermate dal CCDI;

la deliberazione GC n. 133 del 13.07.2021 con la quale sono stati approvati:

- il Piano della Performance 2021/2023 - allegato A;
- la costituzione anni 2020 - 2021 del Fondo destinato alla incentivazione del personale - allegato G;

considerato che

- i limiti alla parte stabile ed alla parte variabile del fondo sono definiti dal contratto collettivo e vincolati al rispetto dell’art. 23 comma 2 D.Lgs n. 75/2017 (art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018);
- in fase di costituzione del fondo viene definita la parte stabile in maniera automatica, mentre la parte variabile è comunque contenuta nei predetti limiti;
- la destinazione delle risorse è predefinita dal CCDI attraverso la quantificazione delle diverse voci di salario accessorio definite da Contratto collettivo nazionale di lavoro, in coerenza con la sostenibilità finanziaria del predetto accordo su:
  - Indennità
  - sviluppo professionale
  - premialità annuali.

Preso atto che il CCDI individua le singole quote delle varie e diverse voci di retribuzione accessoria e traccia i termini di erogazione riportati sotto:

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indennità collegate all’effettività della mansione o a particolari servizi prestati                                | Periodicamente, sulla base delle attestazioni dei Servizi                                                                                                             |
| Altre indennità (ad es. indennità di funzione, turno reperibilità, indennità per particolari Condizioni di lavoro) | Mensilmente                                                                                                                                                           |
| Indennità per particolari responsabilità                                                                           | Entro il mese di aprile dell’anno successivo all’assegnazione                                                                                                         |
| Performance Organizzativa                                                                                          | Di norma entro il primo semestre dell’anno successivo, agli esiti della validazione della performance e comunque non oltre il mese di settembre dell’anno successivo. |
| Performance Individuale                                                                                            | Di norma entro il primo semestre dell’anno successivo, e comunque non oltre il mese di settembre dell’anno successivo.                                                |
| Progressioni Orizzontali                                                                                           | Entro il mese di giugno dell’anno successivo all’anno di ultima valutazione                                                                                           |

Al fine di rendere coerenti con il sistema sviluppo e valorizzazione delle risorse umane il rispetto dei tempi di pagamento delle spettanze retributive delineate sopra e riassunte come segue:

1. indennità legate alle mansioni e indennità contrattuali vigenti nelle misure indicate: euro 900.000,00 massimo;
2. premi legati alla Performance Organizzativa ed Individuale nei limiti delle risorse destinate nell'atto di costituzione de fondo annuale avendo come riferimento la cifra storica di euro 564.000,00;
3. indennità di posizione organizzativa nelle misura massima del fondo a ciò destinato pari a euro 371.700,00 e ulteriormente incrementato
  - di euro 10.500,00 (Paragrafo 4. LA POLIZIA LOCALE- CCDI) a fronte di proporzionale riduzione della parte stabile del fondo destinato alla retribuzione delle indennità assegnate alla Polizia Locale
  - di euro 40.000,00 a fronte di proporzionale riduzione del fondo risorse decentrate personale dirigenziale, in coerenza agli interventi della magistratura contabile in tema di applicazione dell'art. 23, co. 2 del D. Lgs. n.75/2017 (Deliberazioni CdC Sez. Regionale di controllo per la Regione Puglia nr. 99/ PAR/2018 e nr. 27/2019/PAR - Deliberazioni CdC Sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia nr. 54/2018/PAR e nr. 116/2018/PAR - Deliberazioni CdC Sezione della Autonomie nr. 26/2014/QMIG, nr. 34/2016/QMIG e nr. 19/2018/QMIG);
4. indennità per particolari responsabilità nell'ammontare massimo complessivo storicamente destinato di euro 132.000,00, indicando come possibile oscillazione annuale, legata a esigenze organizzative non prevedibili, la spesa massima di euro 140.000,00 da integrarsi con eventuali economie del fondo (qualora esistenti) già inserite in fase di costituzione dell'anno di riferimento;
5. progressioni orizzontali la somma complessiva di euro 135.000,00 così come indicato nei verbali sopracitati che riportano *“Le parti definiscono la somma da destinare annualmente (già dal 2021) alle progressioni orizzontali indicativamente in 135.000 Euro annui (parte fissa del fondo) .Tale cifra, definita prendendo a riferimento i residui medi generati dal personale in uscita, potrà essere modificata annualmente sulla base dell'andamento generale del fondo parte fissa, in sede di trattativa sulla distribuzione del fondo risorse decentrate.”*

Richiamato infine l'art. 8 comma 7 CCNL 2018:

*“I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.”*

LE PARTI CONVENGONO SUI SEGUENTI PUNTI:

- Costituisce oggetto di distribuzione in sede di trattativa, ai sensi del CCDI paragrafo 4.1 IL FONDO RISORSE DECENTRATE, la sola quota di risorse decentrate ancora disponibile, dedotti gli utilizzi già concordati o previsti dal CCNL.
- Costituiscono oggetto di verifica annuale, entro luglio di ogni anno:
  - Il monitoraggio dei criteri generali di distribuzione delle risorse decentrate disponibili, anche ai fini dei premi di miglioramento della produttività e dei servizi, in relazione al sistema di valutazione integrato del personale adottato dall'Ente, ai quali deve comunque essere destinata una quota del fondo adeguata a sostenere le politiche di costante mantenimento e di miglioramento dei servizi;
  - La verifica e quantificazione effettiva delle risorse indicate nel CCDI e nel presente verbale alle diverse voci di fondo ed andamento della spesa;
  - la verifica annuale delle quote del fondo comunque necessarie per dare copertura a tutti gli altri istituti applicati in sede decentrata così come precisato nei punti precedenti;
  - La verifica delle risorse disponibili ai fini dello sviluppo orizzontale.
- Poiché l'andamento del fondo e della sua spesa è legato a diversi fattori tra cui il numero dei dipendenti a tempo determinato non prevedibile nell'anno, le somme eventualmente presenti come economie di anni precedenti verranno prioritariamente destinate a mantenere in maniera perequativa le quote teoriche individuali di premialità annuale ed a garantire le eventuali posizioni di particolare responsabilità aggiuntive nei limiti di quanto indicato sopra. I termini e le quantificazioni di riferimento rimangono le intese 2019/2020/2021 sulla distribuzione delle risorse decentrate.
- Qualora le ulteriori economie o le risorse aggiuntive individuate in sede di costituzione del fondo fossero superiori e significative ( $\geq 50.000$ ) verranno destinate ad integrare *una tantum* le risorse destinate alla premialità individuale.

ALLEGATI:

FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ANNO 2019/2022/2021: COSTITUZIONE E IPOTESI DI  
DISTRIBUZIONE

Reggio Emilia, li 03/12/2021

La Delegazione di parte pubblica

La Delegazione di parte sindacale